



**Firenze** 20 maggio 2019

**Titolo** Le imprese termoidrauliche sono "obbligate" ai corrispettivi telematici

**Preview** Varato il decreto con le imprese esonerate

\* \* \*

Il MEF ha emanato il decreto con il quale ha individuato le **imprese che sono escluse**, almeno in via temporanea, e **in base alla tipologia di attività svolta, dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate.

In particolare le imprese che svolgono l'attività presso il domicilio del cliente ed emettono la ricevuta fiscale per le prestazioni svolte, quali ad esempio **manutentori ed installatori impianti, idraulici, elettricisti, non sono stati esclusi dall'obbligo** e dovranno pertanto certificare le prestazioni, con decorrenze differenziate del 1° luglio 2019 e del 1° gennaio 2020, tramite il nuovo "**documento commerciale**" sostitutivo di ricevuta fiscale e fattura.

Il decreto ha stabilito che, in fase di **prima applicazione**, l'obbligo di invio telematico non opera per le operazioni che già oggi sono esentate dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e dello scontrino (art 2 del DPR 696/96, DM 13/02/2015, DM 27/10/2015) quali le cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e periodici, taluni prodotti agricoli, servizi di stampa, servizi elettronici, di telecomunicazione effettuati nei confronti di privati, le prestazioni di trasporto documentate dai biglietti di trasporto, ... Il decreto estende l'esonero fino al 31 dicembre 2019 anche alle operazioni connesse a quelle sopra elencate, e alle **operazioni di commercio al dettaglio effettuate in via marginale** rispetto a queste ultime o rispetto ad operazioni soggette a fatturazione: ove i ricavi di tali operazioni al dettaglio non superino l'1% del volume d'affari del 2018, i corrispettivi potranno non essere inviati telematicamente.

Le operazioni escluse da memorizzazione ed invio telematico in base al nuovo decreto saranno obbligatoriamente **annotare** sul registro dei corrispettivi; le operazioni derivanti da attività marginali saranno documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

Si attende un ulteriore decreto attuativo contenente ulteriori ipotesi di esonero dall'obbligo, correlate, stavolta, al luogo in cui i soggetti passivi IVA svolgono la loro attività.

*Per approfondimenti potete partecipare al corso*

***Dal 1° luglio obbligo di trasmissione telematica di ricevute fiscali e scontrini***

*in una delle sedi di Milano, Firenze, Roma*

<http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php>

**Giuseppe Frascani**

Dottore Commercialista

Firenze